

REGIO DECRETO *che approva lo Statuto organico della Regia Scuola superiore navale in Genova.*

25 giugno 1870

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 27 di maggio 1870 delle Rappresentanze del Comune, della Provincia e della Camera di commercio di Genova, per istituire in quella città una Scuola superiore navale;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'Insegnamento tecnico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato lo Statuto annesso al presente Decreto, concordato fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Ministero della Marina e la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Genova, per la fondazione in Genova di un Istituto speciale d'istruzione marittima, il quale assumerà il titolo di *Regia Scuola superiore navale*.

Art. 2.

La Scuola superiore navale di Genova sarà mantenuta, amministrata e diretta in conformità di detto Statuto e delle rispettive deliberazioni dei Corpi fondatori.

Art. 3.

È assegnata a titolo di sussidio governativo alla Scuola l'annua somma di lire sedicimila; delle quali, lire diecimila saranno prelevate per il corrente anno sul capitolo 15 (esercizio 1870) del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e lire seimila sul capitolo *Spese varie per la marineria mercantile* del bilancio passivo del Ministero della Marina.

Per gli anni successivi detta somma sarà iscritta sui capitoli corrispondenti dei bilanci dei rispettivi Ministeri.

Art. 4.

Le tasse per le iscrizioni annuali saranno pagate alla cassa della Scuola, la quale ne farà il pagamento in quella della Provincia di Genova.

Le tasse pel conferimento dei diplomi saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle Leggi e dei Regolamenti.

Art. 5.

I programmi d'insegnamento, le norme da osservarsi negli esami e per il conferimento dei diplomi, saranno approvati con altro Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1870

Reg. 51 Atti del Governo a c. 181. Crodara visconti.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. RAELLI.

CASTAGNOLA.
G. ACTON.

STATUTO ORGANICO
DELLA
REGIA SCUOLA SUPERIORE NAVALE
in Genova

Art. 1.

È istituita in Genova, a spese della Provincia, del Comune e della Camera di commercio, e col concorso dello Stato, la Regia Scuola superiore navale.

Essa ha per iscopo:

a) Di formare Ingegneri di costruzioni navali e di macchine a vapore per servizio della marineria mercantile e del commercio;

b) Di istruire coloro i quali si destinano all'insegnamento della nautica e delle costruzioni navali nelle Scuole e negli Istituti nautici.

Art. 2.

La Scuola superiore conferirà, dietro le norme che saranno stabilite dal Regolamento interno:

a) Un diploma di Ingegnere di costruzioni navali in legno, e di costruzioni navali in ferro;

b) Un diploma di idoneità all'insegnamento negli Istituti di marineria di istruzione secondaria.

Quest'ultimo diploma costituisce un titolo di preferenza per essere nominato Professore titolare nelle Scuole e negli Istituti nautici ad una delle Cattedre corrispondenti.

Art. 3.

I giovani che, dopo aver compiuti gli studi alla Scuola superiore navale, abbiano riportato il diploma di costruttore di navi o di macchine a vapore, potranno essere ammessi agli esami di concorso per i posti di alunni Ingegneri del Genio navale, purchè si trovino nelle condizioni volute dai Regolamenti della Marina Reale, con la sola eccezione, che per essi il diploma ottenuto dalla Scuola navale terrà luogo della laurea universitaria richiesta per essere ammessi ai cennati esami di concorso.

Art. 4.

I Corpi morali nominati all'articolo 1 si obbligano a provvedere alla fondazione ed al mantenimento della Scuola nel modo seguente:

La Provincia, con un assegno annuo da non eccedere lire quindicimila, e colla somministrazione della suppellettile scientifica pel primo stabilimento;

Il Comune, con un assegno annuo da non eccedere lire quindicimila, coll'uso di conveniente locale, e colla somministrazione della suppellettile non scientifica;

La Camera di commercio, con un assegno annuo da non eccedere lire quattromila.

Art. 5.

Il Governo concorrerà con un sussidio annuo di lire sedicimila, delle quali: lire diecimila prelevate dal capitolo dell'*Inse-*

gnamento industriale e professionale del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e le altre seimila sul capitolo *Spese varie* del bilancio del Ministero della Marina.

Art. 6.

La Scuola è governata da un Consiglio direttivo composto di sette Membri: uno nominato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, uno dal Ministero della Marina, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale ed uno dalla Camera di commercio.

Il Consiglio nomina annualmente nel suo seno un Presidente, il quale può essere rieletto.

I Membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Si rinnovano per estrazione a sorte nei primi tre anni, ed in appresso per anzianità.

Verrà trasmessa copia annualmente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, tanto del bilancio preventivo, quanto del consuntivo.

Art. 7.

Il Direttore della Scuola è scelto fra gli insegnanti. La sua nomina è delegata dai Corpi morali fondatori al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e sarà fatta con Decreto Reale.

Il Direttore interviene come referendario alle tornate del Consiglio direttivo, ed ha voto consultivo.

Art. 8.

I Professori ordinari e straordinari, gli incaricati di insegnamenti e gli assistenti sono per delegazione nominati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sopra proposta del Consiglio direttivo della Scuola e udito il Consiglio superiore per l'Istruzione tecnica, o per mezzo di concorso da deliberarsi di comune accordo tra il Ministero ed il Consiglio direttivo.

In quest'ultimo caso la Commissione esaminatrice è nominata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sopra proposta del Consiglio superiore per le Scuole industriali e professionali, ed è presieduta da uno dei suoi componenti.

Art. 9.

Gli Ufficiali amministrativi e gli inservienti sono nominati dal Consiglio direttivo sopra proposta del Direttore.

Art. 10.

Il Regolamento interno della Scuola, la pianta del personale e le norme per l'amministrazione saranno proposte dal Consiglio direttivo ed approvate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il programma d'insegnamento, le norme per gli esami e per il conferimento del diploma saranno approvate dal Governo, udito il parere del Consiglio superiore per l'Istruzione tecnica e del Consiglio della Marina.

Art. 11.

La sospensione ed il licenziamento dei Professori ha luogo, sulla proposta del Consiglio direttivo della Scuola, per Decreto del Ministro, e se si tratta del Direttore, per Decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore per le Scuole industriali e professionali del Regno.

Art. 12.

Il personale insegnante della Scuola avrà diritto a pensione, nei casi e modi stabiliti dalla Legge per gli Impiegati dello Stato.

Il Consiglio direttivo formerà, a tale oggetto, uno speciale Regolamento. Le pensioni saranno a carico della Provincia, del Municipio e della Camera di commercio, nelle proporzioni stesse in cui tali Corpi concorrono per la spesa della Scuola.

Art. 13.

La gestione delle somme stanziata nei bilanci della Provincia,

del Comune, della Camera di commercio, e di quella data dallo Stato a titolo di sussidio, è affidata alla Deputazione provinciale.

Art. 14.

I concorsi alle Cattedre di nautica e di costruzione navale delle Scuole ed Istituti nautici si terranno presso la Scuola superiore navale, davanti ad una Giunta nominata dal Ministero, in conformità delle Leggi e Regolamenti.

Art. 15.

La tassa di iscrizione annuale da pagarsi alla cassa della Provincia a beneficio della Scuola, indipendentemente da quella stabilita pel diploma, sarà di lire cinquanta. Il Consiglio direttivo potrà esonerare gli allievi più distinti, e che si trovano in ristrette condizioni di fortuna, dal pagamento di detta tassa.

Dietro richiesta del Governo, dovrà il Consiglio direttivo esonerare dal pagamento della tassa annuale due fra i giovani che avranno fatto ottima prova negli esami di licenza degli Istituti tecnici, o che si saranno segnalati negli studi in altro modo.

Art. 16.

Il Governo deputerà annualmente persone di sua fiducia all'ispezione della Scuola, e sarà rappresentato da Commissari negli esami.

Art. 17.

Il Consiglio direttivo trasmetterà annualmente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al Consiglio provinciale, al Consiglio comunale ed alla Camera di commercio, un rapporto sull'andamento della Scuola.

Firenze, 25 giugno 1870.

Visto d'ordine di S. M.,

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.